

Contratto

tra

curafutura – Gli assicuatori-malattia innovativi
Gutenbergstrasse 14, 3011 Berna

di seguito «**curafutura**»“

FMH, Federazione dei medici svizzeri
Elfenstrasse 18, 3006 Berna 3006

di seguito «**FMH**»“

H+ Gli Ospedali Svizzeri
Lorrainestrasse 4A, 3013 Berna

di seguito «**H+**»“

Assicurazione per l'invalidità (AI)
rappresentata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

di seguito «**AI**»“

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)
Casella postale 4358, 6002 Lucerna

di seguito «**CTM**»“

Assicurazione militare (AM)
rappresentata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
(Suva),
Divisione assicurazione militare

di seguito «**AM**»“

santésuisse L'Associazione degli assicuatori malattia svizzeri
Römerstrasse 20, 4500 Soletta

di seguito «**santésuisse**»“

di seguito denominati collettivamente «**le parti**»“

concernente i lavori delle commissioni **CPI** e **PaKoDig**

1. Preambolo

Nell'ambito di una transazione giudiziale, il 23 marzo 2017 le parti hanno deliberato di sciogliere la società semplice TARMED Suisse per consenso reciproco (art. 545 cpv. 1 n. 4 CO).

Le parti intendono garantire che la struttura tariffaria TARMED possa essere utilizzata anche in futuro nella versione di volta in volta in vigore. Per questo motivo la PaKoDig (Commissione paritetica valore intrinseco e riconoscimento delle unità funzionali TARMED) e la CPI (Commissione paritetica d'interpretazione) devono continuare a esistere al di fuori della società semplice TARMED Suisse.

Tenendo conto di questi aspetti, le parti concordano quanto segue:

2. Mantenimento delle commissioni

Per applicare la struttura tariffaria TARMED, le parti concordano che la PaKoDig e la CPI vengano mantenute al di fuori della società semplice TARMED Suisse, che è stata sciolta.

3. Basi contrattuali applicabili per la presente convenzione

Per le finalità di cui al punto 2, in riferimento ai lavori della CPI e della PaKoDig le parti concordano l'applicabilità dei seguenti contratti, elaborati a partire dalle basi attualmente esistenti, quali allegati integrativi alla presente convenzione, ad esclusione di eventuali regole ivi riportate che non riguardano la CPI e la PaKoDig:

- a. Convenzione sulla Commissione paritetica d'interpretazione TARMED (CPI) (allegato 1)
- b. Convenzione sulla Commissione paritetica valore intrinseco e riconoscimento delle unità funzionali TARMED (PaKoDig) (allegato 2)
- c. Convenzione sull'apertura della banca dati dei valori intrinseci e sulla fatturazione (allegato 3)
- d. Concetto di valore intrinseco TARMED versione 9.0 (allegato 4)
- e. Convenzione sull'attuazione del concetto di valore intrinseco in ospedale (allegato 5)

- f. Concetto di riconoscimento delle unità funzionali TARMED (allegato 6)
- g. Regolamento sull'attuazione del concetto di riconoscimento delle unità funzionali TARMED (allegato 7)

Le parti non sono invece concordi in merito all'applicabilità e alla validità della scheda informativa inerente all'obbligo di aggiornamento per le prestazioni in base all'avere acquisito (TARMED Suisse). Secondo gli assicuratori la scheda non è più valida, mentre la FMH ritiene che sia ancora valida e applicabile. Riguardo all'applicabilità e alla validità della scheda informativa, la decisione spetta alle istanze competenti. A prescindere da ciò, le parti si impegnano a trovare una soluzione che consenta di rispettare l'obbligo di aggiornamento per le prestazioni in base all'avere acquisito.

Anziché ai soggetti citati nei documenti summenzionati (lett. a-g), ossia «TARMED Suisse» e «nuova organizzazione TARMED», la competenza spetta congiuntamente alle parti contrattuali.

4. Decisioni pregresse della CPI

Le parti concordano che le decisioni prese dalla CPI (decisioni CPI versione 1.61, release 30 giugno 2018, allegato 8) sono vincolanti per tutte le parti coinvolte.

Fa eccezione la decisione CPI 17001 (definizione di singolo pezzo nella GI-20 Materiali d'uso e impianti), che non viene riconosciuta da H+. I membri di H+ e gli assicuratori sono autorizzati a richiedere un accertamento giudiziario a tale proposito.

Ciascuna delle parti ha il diritto di consultare tutte le decisioni attualmente disponibili e quelle future, nonché le relative basi. Le parti, inoltre, hanno il diritto di sottoporre a nuova deliberazione ogni decisione pronunciata.

5. Banca dati delle unità funzionali e dei valori intrinseci

Tutte le parti riconoscono come vincolante la banca dati delle unità funzionali valida alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Tale versione rappresenta la base da cui partire per aggiornare la banca dati dopo l'entrata in vigore del presente documento.

Tutte le parti riconoscono la banca dati dei valori intrinseci valida alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Tale versione rappresenta la base da cui partire per aggiornare la banca dati dopo l'entrata in vigore del presente documento. Secondo il regolamento PaKoDig (allegato 2), la banca dati dei valori intrinseci può essere controllata e poi modificata, adeguata o corretta di conseguenza in qualsiasi momento.

6. Ripartizione dei seggi e dei voti nelle commissioni e deliberazione

La ripartizione dei seggi nella CPI e nella PaKoDig avviene nel seguente modo:

Assicuratori	Fornitori di prestazioni	
santésuisse 1 seggio	FMH	2 seggi
curafutura 1 seggio	H+	2 seggi
CTM 2 seggi		

Ciascuna delle parti nomina un rappresentante e il relativo supplente per ogni seggio. Rappresentanti e supplenti hanno gli stessi poteri. Le parti possono scegliere liberamente i propri rappresentanti.

L'assicurazione per l'invalidità (AI) può partecipare con un rappresentante in veste di osservatore alle riunioni della CPI e della PaKoDig. A difendere gli interessi dell'AI intervengono i rappresentanti della CTM.

Ogni seggio dà diritto a un voto. Le decisioni delle commissioni vengono prese all'unanimità. In caso di astensione contano solo i voti dei seggi rimanenti. Affinché le decisioni siano valide, devono essere presenti tutte le parti contrattuali aventi diritto di voto. I rappresentanti presenti delle parti con due seggi possono esercitare il diritto di voto per conto della parte assente.

Lo stesso vale per le delibere mediante circolazione degli atti.

I proponenti vengono informati in merito all'avvenuta o non avvenuta decisione da parte della CPI.

I membri delle parti hanno a disposizione i rimedi giuridici previsti dalla legge e/o dal contratto.

7. Carattere vincolante delle decisioni, rimedi giuridici

In caso di unanimità, le decisioni prese dalle commissioni sono definitive, con riserva dei mezzi giuridici previsti dalle convenzioni e dalle basi legali applicabili. Le decisioni risultano vincolanti per le parti dalla data in cui vengono prese; le parti difendono le decisioni prese dinanzi ai propri membri.

Le parti possono decidere all'unanimità che le decisioni della CPI vengano pubblicate. La pubblicazione avviene sui siti web delle parti.

La banca dati delle unità funzionali viene aggiornata dalla FMH a cadenza trimestrale e messa a disposizione delle parti in forma adeguata. Le parti possono mettere a disposizione la banca dati in forma adeguata ai propri membri.

8. Presidenza e segretariato delle commissioni, disposizioni amministrative

CPI

La presidenza e l'organizzazione amministrativa delle riunioni (segretariato) vengono affidate ogni anno a una parte diversa. Per il primo anno (2019) competono a santésuisse.

PaKoDig

La presidenza e l'organizzazione amministrativa delle riunioni (segretariato) competono alla FMH.

Le commissioni approvano un regolamento relativo alla propria organizzazione amministrativa.

9. Dubbi interpretativi circa la struttura tariffaria TARMED vigente

A prescindere da un'eventuale competenza o opinione dell'UFSP, la CPI può rispondere a dubbi interpretativi circa la struttura tariffaria TARMED. Ciò nonostante, la CPI si occupa solo delle richieste inoltrate da fornitori di prestazioni e assicuratori o dalle parti medesime e non di quelle dell'UFSP, a meno che una delle parti non richieda una decisione in merito a una richiesta dell'UFSP.

Le decisioni della CPI possono essere riferite all'UFSP. Una tale richiesta è soggetta alle modalità di voto regolari.

10. Inizio e fine della convenzione

Questa convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Può essere disdetta per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di sei mesi, per la prima volta al 31 dicembre 2020, a meno che le parti non decidano di comune accordo di sciogliere la convenzione anticipatamente.

Se una delle parti decide di disdire la convenzione, quest'ultima viene meno per tutte le parti.

Il trasferimento della CPI e della PaKoDig in un'organizzazione viene disciplinata nelle relative convenzioni.

11. Convenzione definitiva

Le commissioni CPI e PaKoDig non trattano richieste relative a cambiamenti della struttura tariffaria.

Dalla presente convenzione non si può evincere un divieto di concorrenza.

Ciascuna delle parti versa un indennizzo ai propri rappresentanti per il lavoro svolto. Le commissioni non versano indennizzi in prima persona.

La presente convenzione è soggetta esclusivamente al diritto svizzero. Foro competente esclusivo è Berna, a meno che la legge non preveda un foro competente diverso obbligatorio.

Se una singola disposizione della presente convenzione è inefficace e/o la convenzione presenta lacune, ciò non compromette la validità dell'intero documento. Al posto della disposizione inefficace o in caso di lacune si applicano disposizioni il più possibili vicine al significato o allo scopo della norma originale.

12. Allegati

- a. Convenzione sulla Commissione paritetica d'interpretazione TARMED (CPI) (allegato 1)
- b. Convenzione sulla Commissione paritetica valore intrinseco e riconoscimento delle unità funzionali TARMED (PaKoDig) (allegato 2)
- c. Convenzione sull'apertura della banca dati dei valori intrinseci e sulla fatturazione (allegato 3)

- d. Concetto di valore intrinseco TARMED versione 9.0 (allegato 4)
- e. Convenzione sull'attuazione del concetto di valore intrinseco in ospedale (allegato 5)
- f. Concetto di riconoscimento delle unità funzionali TARMED (allegato 6)
- g. Regolamento sull'attuazione del concetto di riconoscimento delle unità funzionali TARMED (allegato 7)
- h. Decisioni CPI versione 1.61, release 30 giugno 2018 (allegato 8)